

Direttive sull'indipendenza (rivedute il 5 dicembre 2014)

Per garantire la sua indipendenza, il Tribunale federale dei brevetti intende conformarsi alla giurisprudenza e alle seguenti direttive; il modo di procedere verrà stabilito considerando le circostanze del singolo caso.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ Le presenti direttive hanno lo scopo di garantire l'indipendenza dell'attività giudiziaria dei giudici e dei cancellieri del Tribunale federale dei brevetti (Tribunale).

² Sono fatti salvi gli articoli 47–51 CPC e gli articoli 10–12 e 28 LTFB.

Art. 2 Principio

¹ Un'autorità giudiziaria è indipendente rispetto alle parti a partire dal momento in cui gli è assegnata una causa fino alla conclusione della procedura.

² L'attività di un giudice non di carriera e la rappresentanza in veste di avvocato dinanzi al Tribunale in altre cause non sono in quanto tali motivo per ritenere che un giudice non di carriera del Tribunale non rispetti l'indipendenza o debba ricusarsi.

³ Per la durata del loro mandato, i membri ordinari della direzione del Tribunale non possono rappresentare parti dinanzi al Tribunale.

Sezione 2: Motivi di ricusazione e dichiarazione di ricusazione

Art. 3 Motivi di ricusazione generali e dichiarazione di ricusazione

¹ Un'autorità giudiziaria rifiuta di assumere la causa se in virtù delle informazioni a lui note o contenute nelle allegazioni delle parti ritiene presente un motivo di ricusazione secondo l'articolo 47 capoverso 1 CPC o secondo gli articoli 10 – 12 o 28 LTFB, oppure un motivo di ricusazione particolare di cui all'articolo 4.

² Un'autorità giudiziaria non può essere chiamato a partecipare al giudizio su una causa se si ritiene presente un motivo di ricusazione ai sensi del capoverso 1.

³ Non si ha motivo di ricusazione secondo il capoverso 1, se le parti a conoscenza di tali fatti non rifiutano espressamente la nomina o un'ulteriore partecipazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 4 Motivi di ricusazione particolari

¹ Un'autorità giudiziaria si ricusa, in quanto avente un interesse personale nella causa secondo l'articolo 47 capoverso 1 lettera a CPC, in quanto esercitante una diversa funzione nella medesima causa secondo l'articolo 47 capoverso 1 lettera b CPC, o in quanto esercitante una diversa funzione in un'altra causa secondo l'articolo 47 capoverso 1 lettera f CPC in particolare se:

- a. l'autorità giudiziaria è o durante l'anno precedente era organo o collaboratore di una parte alla controversia, o se l'autorità giudiziaria o un'azienda per cui svolge un'attività al di fuori del Tribunale esercita o esercitava in altro modo un influsso percettibile su una parte alla controversia, oppure possiede valori patrimoniali consistenti o altri interessi in una delle parti alla controversia o in un'azienda strettamente legata a una parte alla controversia oppure nell'esito della causa;
- b. l'autorità giudiziaria o l'azienda per cui lavora consiglia o ha consigliato nella causa una parte o una terza parte o ha rivestito la funzione di organo o collaboratore di una di queste parti e in tale funzione ha influito in altro modo sulla causa;
- c. l'autorità giudiziaria o l'azienda per cui lavora consiglia o ha consigliato regolarmente o durante l'anno precedente in un'altra causa una parte alla controversia;
- d. l'autorità giudiziaria o l'azienda per cui lavora consiglia o ha consigliato regolarmente o in un'altra causa nell'ultimo anno una terza parte contro una parte alla controversia;
- e. l'autorità giudiziaria, per iscritto, oralmente o in altro modo, ha preso pubblicamente posizione sulla causa; sono di principio escluse le prese di posizione generiche o le pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico senza diretto riferimento alla causa;
- f. l'autorità giudiziaria o l'azienda per cui lavora svolge o ha svolto compiti amministrativi quale domiciliataria per il brevetto oggetto della controversia;
- g. l'autorità giudiziaria o l'azienda per cui lavora è mandataria di una parte alla controversia, oppure ha ricevuto mandato negli ultimi tre anni o riceve regolarmente mandato direttamente da una parte alla controversia, quale sua domiciliataria o per il mantenimento degli effetti dei suoi diritti di protezione.

Art. 5 Consulenza a terzi in merito all'ambito tecnico della causa

¹ Le attività di consulenza svolte al servizio di terzi nell'ambito tecnico della causa non sono considerate motivo di ricusazione ai sensi dell'articolo 4.

Sezione 3: Procedura di rikusazione

Art. 6 Procedura di rikusazione generale

Per la procedura di rikusazione si applicano gli articoli 48–51 CPC e gli articoli 7–9.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

¹ L'autorità giudiziaria comunica immediatamente alla direzione del Tribunale ogni possibile motivo di rikusazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 e si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo. Nei casi dubbi informa la direzione del Tribunale.

² L'autorità giudiziaria decide se comunicare i fatti secondo il capoverso 1 a prescindere dallo stadio in cui si trova il procedimento.

³ Se l'autorità giudiziaria interessata secondo il capoverso 1 comunica un possibile motivo di rikusazione senza astenersi spontaneamente, la direzione del Tribunale esamina il motivo dopo aver consultato le parti.

Art. 8 Domanda di rikusazione, rinuncia all'invocazione

¹ La parte che intende chiedere la rikusazione di un'autorità giudiziaria deve presentare una domanda al Tribunale entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che a suo parere costituiscono motivo di rikusazione secondo l'articolo 47 capoverso 1 CPC. I fatti comprovanti il motivo di rikusazione devono essere resi verosimili. Il giudice o cancelliere interessato prende posizione in merito alla domanda.

² Se un fatto secondo il capoverso 1 non viene fatto valere entro il termine ivi indicato, esso non può più essere invocato durante il resto del procedimento.

Art. 9 Decisione in merito al motivo di rikusazione

La direzione del Tribunale decide in merito al motivo di rikusazione; l'autorità giudiziaria interessata si astiene dalla decisione.

Sezione 4: Ripresa della rappresentanza dopo la conclusione del procedimento

Art. 10

L'autorità giudiziaria può consigliare una parte non prima di un anno dopo la conclusione della relativa causa dinanzi al Tribunale, compresa la conclusione di un'eventuale procedura di ricorso.

In nome del Tribunale federale dei brevetti:

Il presidente, Dieter Brändle

La prima cancelliera, Susanne Anderhalden